

SENT. N. 1286 / 2021
CRON. N. 3624
REP. N. _____
R. G. N. 6862 / 2019
OGGETTO: risarcimento danni



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARRA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Barra, dott.ssa Imma Di Tuoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero 6862 del ruolo generale degli affari ordinari civili dell'anno 2019, avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

TRA

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Saggese, presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Cercola (NA) alla Via Europa, 29, come da mandato in calce all'atto di citazione, pec: ██████████

ATTORE

CONTRO

██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore, ██████████ MILANO

CONVENUTO CONTUMACE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, unitamente alla procura alle liti, alla convenuta a mezzo PEC il 15.3.2019, l'attore esponeva che in data 2.3.2019 si imbarcava all'aeroporto di Napoli – Capodichino sul volo ██████████ n. FR 4112 diretto a Bergamo alle ore 8,50 ed imbarcava in stiva il bagaglio per il quale gli venne rilasciata la ricevuta di consegna con i seguenti dati identificativi “K75H9U Volo: FR4112 Seq. – 146 Seq. 090843”; tuttavia, giunto all'aeroporto di Bergamo, sul nastro trasportatore non rivevne il bagaglio imbarcato all'aeroporto di Napoli; provvide a denunciare lo smarrimento mediante compilazione dell'apposito Modulo P. I. R. (Property Irregularity Reports) ed all'atto della denuncia il personale addetto, sebbene gli avesse comunicato che il bagaglio era rimasto a Napoli e che sarebbe giunto a Bergamo con altro volo, alcuna notizia seppe riferirgli circa il tempo di consegna; in ogni caso il bagaglio giunse a Bergamo alle ore 14,25, con circa 4 ore di ritardo; l'istante trascorse in aeroporto le suddette 4 ore e non ricevette dal personale della ██████████ alcun tipo di assistenza dal personale della ██████████. Su tali assunti convenne in giudizio la ██████████ affinché, accertato e dichiarato che l'evento per cui è causa si è verificato per colpa unica ed esclusiva di quest'ultima, la stessa venisse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di €. 500,00 per le spese sostenute (?) nelle ore trascorse in aeroporto in attesa del bagaglio ed ulteriori €. 250,00 a titolo di risarcimento “danno contrattuale” (?) con il favore delle spese di lite.

Instauratasi la lite, all'udienza del 24.9.2019 l'avv. [redacted] depositava comparsa di costituzione per la convenuta [redacted] alla quale, tuttavia, non è allegata (contrariamente a quanti riportato in foliaro) la procura generale alle liti rilasciata dal legale rappresentate di [redacted] all'avv. [redacted] del Foro di [redacted] che conferirebbe allo stesso la facoltà ed il potere di nominare altri procuratori; è allegato solo un foglio sul quale si legge "nomina di procuratori ai sensi dell'art. III Procura generale alle liti rilasciata da [redacted]" che non reca neppure la firma dell'avv. [redacted]. Pertanto, la [redacted] non può considerarsi ritualmente costituita.

Ammissa ed espletata la prova per testi, all'udienza del 17.2.2021 il giudice assegnò la causa a sentenza concedendo termine fino al 5.3.2021 per il deposito di note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta [redacted] ritualmente citata.

L'avv. [redacted], l'avv. [redacted] e l'avv. [redacted] (indicati nell'instestazione della comparsa di costituzione come procuratori e difensori della convenuta) sono carenti di ius postulandi in quanto non è allegata ai loro atti la procura alle liti ad essi ritualmente rilasciata dalla [redacted]. L'avv. [redacted] all'udienza del 24.9.2019 ha depositato comparsa di costituzione per la convenuta [redacted] alla quale, tuttavia, non è allegata (contrariamente a quanti riportato in foliaro) la procura generale alle liti rilasciata dal legale rappresentate di [redacted] all'avv. [redacted] del Foro di [redacted] che conferirebbe allo stesso la facoltà ed il potere di nominare altri procuratori; è allegato solo un foglio sul quale si legge "nomina di procuratori ai sensi dell'art. III Procura generale alle liti rilasciata da [redacted]" che non reca neppure la firma dell'avv. [redacted]. Pertanto, la [redacted] non può considerarsi ritualmente costituita.


Ciò premesso, la domanda è solo parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei limiti che di seguito si andranno a precisare.

Dalle risultanze istruttorie si rileva che effettivamente il bagaglio imbarcato dall'attore sul volo Napoli - Bergamo del 2.3.2019 [redacted] n. FR 4112 delle ore 8,50 è giunto all'aeroporto di Bergamo nello stesso giorno ma con altro volo, alle ore 14, 25, con 4 ore di ritardo.

Orbene, la convenuta [redacted] è responsabile del ritardo nella consegna del bagaglio sulla base dell'art. 22 della Convenzione di Montreal.

Ai sensi della Convenzione di Montreal, ove il vettore si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore fissata nella misura di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero dall'art. 22, n.2 della Convenzione opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, sia nella sua componente meramente patrimoniale, che in quella non patrimoniale, da risarcirsi quest'ultima ai sensi dell'art.2049 c.c, solo come conseguenza seria della lesione grave di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente tutelato ed individuato dallo stesso Giudice Adito.

A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4996/2019 con la quale la Corte ha ribadito il principio secondo cui: "ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile della perdita del bagaglio del passeggero (art. 17, comma1, della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille



diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati".

Pertanto, all'attore va riconosciuta la somma di €. 150,00, equitativamente determinata, a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 22 della Convenzione di Montreal del 28.5.1999.

Per le brevi considerazioni innanzi esposte la convenuta [REDACTED] va condannata al pagamento in favore dell'attore [REDACTED] della somma di €. 150,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di pace di Barra, dott.ssa Imma Di Tuoro, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa richiesta, eccezione e domanda respinte, così provvede:

- Dichiaro la contumacia della convenuta [REDACTED] ritualmente citata;
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del Sig. [REDACTED] della somma di €. 150,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi €. [REDACTED] di cui €. [REDACTED] per spese, oltre rimborso forfettario spese generali, Cpa ed IVA e successive occorrenze con attribuzione all'avv. Luca Saggese.

Barra (Napoli), 24 marzo 2021

Il Giudice di Pace

(dott.ssa Imma Di Tuoro)

IL CANCELLIERE
Michelli Antonino

